



# COMUNE DI CERVETERI

Provincia di Roma

Servizio Attività Produttive

3<sup>a</sup> Area Assetto Uso e Sviluppo del Territorio

Piazza Risorgimento, 1 - 00052 Cerveteri - Tel: 06 89630 200/211 - Fax: 06 9943008

## IL DIRIGENTE

Publicizzazione dei nuovi dati censuari delle particelle catastali oggetto di aggiornamento a seguito delle dichiarazioni rese agli organismi pagatori nell'anno 2009, ai sensi dell'articolo 2, comma 33, del Decreto Legge 3 ottobre 2006 n. 262 convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2006 n. 286 e s.m.i.

## AVVERTE

Che i possessori dei beni posti nel territorio del Comune di Cerveteri possono consultare dal **07 Gennaio al 28 Febbraio 2010 incluso** presso il Servizio Attività Produttive, sito in Piazza Risorgimento n. 3, nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 12.00, gli elenchi delle particelle di terreno, per ogni particella o porzione di particella, che sono state aggiornate sulla base del contenuto delle dichiarazioni rese, per l'anno 2009, dai soggetti interessati nell'ambito degli adempimenti dichiarativi presentati agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli, previsti dalla normativa comunitaria relativa alle Organizzazioni comuni di mercato (OCM) del settore agricolo.

I suddetti elenchi saranno disponibili per un periodo di 60 giorni consecutivi, successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del comunicato del Direttore dell'Agenzia del Territorio avvenuta il 30 Dicembre 2009, e così fino al 28 Febbraio 2010 incluso.

Durante il periodo di publicizzazione è consentito di consultare gratuitamente l'elenco anche sul sito internet dell'Agenzia, nonché presso la sede dell'Ufficio Provinciale, sito in Viale Bruno Rizzieri n. 188 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 12,30

I ricorsi di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, avverso la variazione dei redditi, possono essere proposti entro il termine di centoventi giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato comunicato.

È altresì facoltà del titolare di diritti reali sulle particelle interessate richiedere, in sede di autotutela, il riesame dell'atto di accertamento. In ogni caso la richiesta di riesame in autotutela non interrompe e non sospende il termine di 120 giorni, ai fini della presentazione del ricorso.

Cerveteri, 07 Gennaio 2010

F.to IL DIRIGENTE  
Arch. Franco Granata